

Luca Marco COMELLINI

[www.tutelamilitare.it](http://www.tutelamilitare.it)

[webmaster@tutelamilitare.it](mailto:webmaster@tutelamilitare.it)

**Spett.le** *Associazione Solidarietà Diritto e  
Progresso – [www.assodipro.org](http://www.assodipro.org)*

**Egr. Sig.** *Alfio MESSINA - [www.sergenti.it](http://www.sergenti.it)*

Cerveteri lì 29/10/2006

*Da alcune settimane molti colleghi Marescialli, dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, mi rivolgono con una certa insistenza alcune domande in merito agli effetti economici conseguenti all'applicazione della legge 186/2004, ovvero se il trattamento economico previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 196/1995 così come integrato dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 82/2001, deve conseguentemente essere applicato dalla data di decorrenza dell'anzianità di grado rideterminata.*

*Senza perdermi nei tecnicismi delle norme citate, al fine di non annoiarvi troppo, appare comunque necessario chiarire che il legislatore ha ben definito i limiti di applicazione degli effetti giuridici, ed ancor più quelli economici fissandoli indistintamente per tutti i soggetti coinvolti dal provvedimento normativo (art. 1 bis, L. 186/2004), alla data del 1° gennaio 2003.*

*La giurisprudenza amministrativa sul punto di cui si discute, per alcuni facile motivo di ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, insegna che le modifiche all'assetto organizzativo della pubblica amministrazione rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore, specie se afferenti all'organizzazione ed all'inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia, infatti, la discrezionalità legislativa incontra soltanto i limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza.*

*Volendo essere più chiari, va ricordato che, in materia di articolazione delle carriere e passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, con conseguente determinazione del trattamento economico spettante, deve essere riconosciuta al legislatore un ampio margine di discrezionalità che trova i propri limiti solo in profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza in grado di compromettere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o di determinare discriminazioni tra i soggetti interessati, profili che nella fattispecie in esame non sussistono.*

*Pertanto, rispondendo ai numerosi colleghi interessati, appare evidente la correttezza dell'operato dell'amministrazione militare che, nel corrispondere il benefici economici spettanti, per effetto della L. 186/2004, dalla data del 1 gennaio 2003, ha escluso proprio il c.d. assegno di riordino che, se percepito, è stato riassorbito dal trattamento economico superiore spettante per effetto, appunto, della citata legge; a nulla rilevando le rideterminazioni delle anzianità antecedenti al 2001.*

Cordialmente

